



SENTENZA N. 228/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

in composizione monocratica in funzione di Giudice unico delle pensioni in persona del Cons. Daniela Alberghini ha pronunciato, all'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. 32642 del registro di Segreteria, promosso da:

**P.A.**, OMISSIS, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Donatello Genovese del foro di Potenza (C.F. GNVDTL64B16G942H; PEC genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it; tel. e fax 0971-22924) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, nonché presso il suo studio, sito in Potenza, alla Via Mazzini, n. 23

**CONTRO**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Guadagnino e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale INPS in Venezia, S. Croce 929, pec: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it;

**Ministero della Giustizia** (C.F.80184430587), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Venezia (CF. ADS94026160278), domiciliataria per legge in Venezia, Piazza S. Marco, Palazzo Reale, fax 041 5224105; mail: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

**per il riconoscimento** del diritto a rinunciare al riscatto e/o agli effetti del riscatto del periodo degli studi universitari dal 1-1-1978 al 31-10-1978, con conseguente obbligo dell'INPS di riliquidazione della pensione escludendolo dal computo e a corrispondere i ratei di pensione arretrati;

**ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa;

**SENTITI** alla pubblica udienza del 11 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza del Segretario d.ssa Roberta Campolonghi, l'Avv. Donatello Genovese per la ricorrente, l'Avv. Sergio Aprile in sostituzione dell'Avv. Angelo Guadagnino per INPS, nessuno comparso per il Ministero della Giustizia, come da verbale.

#### **SVOLGIMENTO IN FATTO**

Con ricorso depositato in data 18 novembre 2025 la d.ssa P. rappresentava di essere stata nominata uditore giudiziario con D.M. del 13-5-1981, di aver prestato servizio di magistratura alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia (poi Ministero della Giustizia) fino al 30-6-2025 e di essere stata collocata in quiescenza dal 1-7-2025, per dimissioni.

Con decreto direttoriale del Ministero di Grazia e Giustizia del 22-11-1985 la ricorrente era stata ammessa al riscatto, ai fini pensionistici, del quadriennio di studi universitari (dal 1-11-1974 al 30-10-1978) e di aver regolarmente versato i relativi contributi.

Presentate le dimissioni in data 30-10-2024, la ricorrente aveva inoltre avanzato in data 13-12-2024 domanda di pensione all'INPS, previa istanza trasmessa in data 10-12-2024 di rinuncia parziale al riscatto del periodo del corso di studi dal 01/01/1978 al 31/10/1978.

Precisava la ricorrente che l'istanza era finalizzata ad "ottenere il calcolo

della pensione secondo il più favorevole sistema c.d. misto (ossia retributivo fino al 31-12-1995 e contributivo dal 1°-1-1996 in poi), in luogo di quello integralmente retributivo, come previsto (dagli artt. 1, commi 12 e 13, della L. 335/1995 e dall'art. 24, comma 2, del D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 190/2014) in caso di anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31-12-1995".

L'INPS, tuttavia, non teneva conto della rinuncia e liquidava il trattamento pensionistico spettante alla ricorrente applicando il sistema integralmente retributivo e, quindi, in misura inferiore a quella che sarebbe risultata in base al sistema misto.

Richiamava, quindi, la giurisprudenza della Corte dei conti in merito all'ammissibilità della rinuncia al riscatto, ed in particolare la pronuncia della Sezione di controllo del 30-1-1991, nonché la circolare INPDAP n. 6, prot. 838/M, del 5-5-1999 e la nota operativa n. 48 del 17-12-2008, in base alla quale sarebbe ammissibile la rinuncia al riscatto anche successivamente all'avvenuto integrale pagamento del relativo onere, purché antecedentemente all'utilizzo del periodo riscattato ai fini pensionistici.

Tali conclusioni, secondo la difesa della ricorrente, trovavano riscontro in plurime disposizioni (art. 67 della legge 06/07/1939, n. 1035 sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari; art. 71 dell'abrogata legge 25/07/1941 n. 934 sulla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali; art. 2, comma 10, del D.M. Poste e Telecomunicazioni del 04/07/1966; art. 4 dell'allegato A al D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del 19/06/1981) e non potevano ritenersi superate dalla pronuncia n. 112/2024

della Corte costituzionale, intervenuta nella differente materia del pubblico impiego contrattualizzato, peraltro con riferimento ad una ipotesi di neutralizzazione della contribuzione e non di rinuncia al riscatto.

Sottolineava, inoltre, che il ricorso alla rinuncia a parte dei periodi riscattati si era reso necessario per superare l'effetto negativo conseguente alla "mannaia" introdotta dal legislatore in epoca successiva (art. art. 1, comma 707, della L. 23-12-2014 n. 190, in vigore del 1-1-2015) limitando la misura del trattamento da liquidarsi ex art. 24, comma 2, del D.L. 201/2011 ed introducendo una evidente sperequazione.

A tale proposito, parte ricorrente nell'ipotesi in cui l'art. 1, comma 707 della legge n. 190/2014 dovesse interpretarsi nel senso di ostare alla rinuncia al riscatto del periodo di studi universitari, sollevava questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in relazione all'art. 13 del DPR 1092/1973 in quanto tale limitazione avrebbe introdotto una irragionevole disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti che avevano riscattato gli studi universitari, versando allo Stato i relativi contributi, e quelli che non lo avevano fatto, a parità di servizio effettivo prestato.

In tal modo, inoltre, veniva tradita la funzione del riscatto ex art. 13 del DPR 1092/1973, e cioè l'incremento del trattamento pensionistico, ottenendo l'effetto opposto senza che al pubblico dipendente fosse stata data la preventiva facoltà scegliere consapevolmente il comportamento da tenere.

Ne sarebbe stato compromesso conseguentemente anche il principio di tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nella legge ex artt. 3 e 97 della Costituzione e 1 della L. 241/1990 e s.m.i.) che la stessa Corte costituzionale

aveva qualificato come “elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto”.

Concludeva osservando che non potevano trovare applicazione nel caso in esame le conclusioni raggiunte dalla Sezione Giurisdizionale per la Puglia nella sentenza n. 185/2024 (richiamando precedenti giurisprudenziali non conferenti), atteso che in quell’ipotesi dipendente aveva chiesto di rinunciare al riscatto successivamente al collocamento in quiescenza, mentre la ricorrente aveva formulato la relativa istanza ben sei mesi prima della cessazione del rapporto di servizio.

Richiamava, invece, la pronuncia della Sezione Giurisdizionale Regionale del Lazio n. 413/2025 che, intervenuta in un caso del tutto sovrapponibile, aveva riconosciuto il diritto alla rinuncia al riscatto al fine di ottenere il ricalcolo della pensione con un diverso sistema, più favorevole.

Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:

*“I) Dichiarare il diritto della ricorrente a rinunciare al riscatto e/o agli effetti del riscatto del periodo degli studi universitari dal 1-1-1978 al 31-10-1978, con conseguente obbligo dell’INPS e del Ministero della Giustizia di prenderne atto, come da lei chiesto con istanza trasmessa via PEC all’INPS in data 10-12-2024, prima della domanda di pensione, inoltrata in data 13-12-2024, tramite il patronato Inas Cisl n. 34441 di Roma;*

*II) Dichiarare conseguentemente l’obbligo dell’INPS di non valutare ai fini pensionistici il periodo di riscatto degli studi universitari dal 1-1-1978 al 31-10-1978, per avervi la ricorrente tempestivamente rinunciato;*

*III) Dichiarare nullo ed illegittimo, o comunque annullare, il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia n. OMISSIS con decorrenza dal 1°*

*luglio 2025, di cui alla comunicazione di liquidazione pensione n. OMISSIS*

*del 30-5-2025 dell'INPS Roma Eur, nonché ogni ulteriore atto presupposto,*

*connesso e consequenziale, ove lesivo dell'interesse della ricorrente;*

*IV) Condannare l'INPS a riliquidare la pensione spettante alla ricorrente*

*senza valutare, ai fini pensionistici, il periodo di riscatto degli studi*

*universitari dal 1-1-1978 al 31-10-1978, avendovi la ricorrente*

*tempestivamente rinunciato, nonché a corrispondere alla ricorrente i ratei di*

*pensione arretrati, maggiorati di rivalutazione monetaria e d'interessi, come*

*per legge;*

*V) In estremo subordine, ove necessario ai fini del decidere, rimettere alla*

*Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,*

*comma 707, della L. 23-12-2014 n. 190 (e di ogni altra disposizione*

*normativa ritenuta applicabile alla fattispecie), per contrasto con gli artt. 3,*

*38 e 97 della Costituzione, in relazione all'art. 13 del DPR 1092/1973;*

*VI) Condannare l'INPS alla rifusione delle spese e delle competenze difensive*

*del presente giudizio, maggiorate di IVA e CAP, come per legge, da distrarsi*

*in favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c..”.*

Il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione per il 13 aprile

2026 venivano ritualmente e tempestivamente notificati a INPS e al

Ministero della Giustizia.

Coin memoria depositata in data 18 marzo 2026 l'Avvocatura Distrettuale di

Venezia si costituiva in giudizio per il Ministero della Giustizia, rilevando

principalmente che nessun atto ministeriale risultava impugnato e, in via

subordinata, contestando quanto avversariamente dedotto in fatto e in

diritto, con riserva di più ampiamente dedurre, concludendo per il rigetto

del ricorso in accoglimento di tutte le eccezioni, difese, deduzioni e produzioni proposte e proponende con qualsivoglia strumento processuale perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile, infondato nel merito, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.

In data 26 marzo 2026 il patrocinio di parte ricorrente depositava istanza di rinvio dell'udienza di trattazione dichiarando di essere impossibilitato a comparire all'udienza fissata per il 13 aprile 2026 per esigenze personali e familiari e che, comunque, essendo intendimento della ricorrente esperire un tentativo bonario di risoluzione della vertenza in via amministrativa, il differimento dell'udienza ad altra data, possibilmente non ravvicinata, avrebbe compromesso l'interesse, di natura meramente economica, di cui la stessa era portatrice.

In data 1 aprile 2026 la difesa della ricorrente depositava una memoria non autorizzata, *"nell'eventualità in cui il rinvio non venga accordato, tenuto conto degli argomenti esposti dall'INPS in precedenti, analoghi giudizi,"* benchè la convenuta INPS non fosse ancora costituita nel presente giudizio (e, per la precisione, non fossero ancora scaduti i termini di costituzione). Allegava alla memoria taluni documenti, relativi alla rinuncia parziale, da parte di altro magistrato, agli effetti del riscatto del quadriennio di studio universitari ed il conseguente provvedimento di liquidazione della pensione che ne aveva tenuto conto.

In data 2 aprile 2026 INPS depositava memoria di costituzione preliminarmente eccependo l' inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, in difetto della relativa prova essendosi limitata la ricorrente ad allegare la copia di una determinazione di pensione oscurata,

a suo dire relativa ad un collega del medesimo concorso che, tuttavia, non aveva riscattato la laurea. Mancava, quindi, la prova della convenienza economica dell'azione giudiziaria intrapresa: sul punto veniva richiamata la sentenza n. 108/2025 della Sezione Veneto che, in assenza della produzione di qualsiasi a corredo della lamentata erroneità della liquidazione effettuata dall'INPS, aveva escluso la possibilità che il Giudice potesse incaricare all'uopo un consulente tecnico d'ufficio.

Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, dovendosi ritenere esclusa per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS la facoltà di rinunciare al periodo di riscatto dopo l'integrale pagamento del relativo onere e il conseguente accredito del periodo in posizione assicurativa, come chiarito dal messaggio Hermes n. 0002547 INPS del 13 febbraio 2014, che a sua volta aveva superato la circolare INPDAP richiamata dalla ricorrente.

Tanto trovava conferma anche nella pronuncia della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna n. 59/2024, che aveva affermato l'inammissibilità della rinuncia degli effetti del riscatto ai fini pensionistici, allorchè si sia giuridicamente perfezionato, esauendo la propria funzione di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza, e nella più recente n. 37/2026 della medesima Sezione, che, sulla scorta delle pronunce della Corte costituzionale, aveva precisato come non fosse consentito scegliere il sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione *ex post*, ossia effettuata nel momento del pensionamento, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto che presidia il sistema previdenziale.

Rilevata la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale prospettata dalla ricorrente, così concludeva: “1. in via preliminare dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire; 2. in via subordinata rigettarsi nel merito il ricorso perché infondato; 3. in via gradata subordinata dichiararsi manifestamente non fondata la questione di illegittimità costituzionale ex adverso sollevata; 4. condannarsi parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, oltre gli accessori di legge.”.

In data 9 aprile 2026 la difesa di parte ricorrente depositava una ulteriore memoria di replica a quella di costituzione dell’INPS, insistendo per il rinvio già richiesto, anche al fine di predisporre una maggiormente articolata difesa.

Con ordinanza a verbale d’udienza del 13 aprile 2026 il G.U.P., su richiesta del patrocinio di parte ricorrente e nulla opponendo INPS, non comparso il Ministero della Giustizia, rinviava, impregiudicati i diritti d’udienza, all’udienza del 11 maggio 2026 per il tentativo di conciliazione, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni 10 per la formulazione di una proposta scritta di conciliazione da depositare agli atti del giudizio.

In data 20 aprile 2026 la difesa della ricorrente depositava proposta conciliativa su cui, tuttavia, all’udienza del 11 maggio 2026 non si formava l’accordo, non avendo il rappresentante di INPS espresso il consenso ed in ogni caso non essendo comparso il Ministero della Giustizia.

Nelle more, in data 28 aprile 2026 parte ricorrente depositava, non autorizzata, ulteriore documentazione e, precisamente, una simulazione di calcolo del trattamento pensionistico della ricorrente escludendo il periodo di dieci mesi di riscatto a cui la stessa aveva rinunciato; la sentenza n.

47/2026 del 17-4-2026 della Sezione Piemonte, di accoglimento di analogo ricorso proposto da altro magistrato in quiescenza; il verbale dell'udienza del 22-4-2026 innanzi alla Sezione Piemonte, relativa ad altro, analogo, giudizio nonché l'autorizzazione di un magistrato in quiescenza al deposito dei suoi documenti previdenziali, in parte già depositati (rinuncia a periodo di riscatto, Comunicazione ostativa del Ministero della Giustizia, Prospetto di liquidazione).

All'udienza del giorno 11 maggio 2026, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, l'Avv. Genovese per la ricorrente richiama la simulazione di calcolo depositata al fine di superare l'eccezione di difetto di interesse al ricorso sollevata da INPS, in subordine insistendo l'ammissione di consulenza tecnica finalizzata a verificare la correttezza dei calcoli ivi esposti, discuteva riportandosi agli atti e richiama le recenti pronunce della Sezione Giurisdizionale Piemonte da ultimo depositate. L'Avv. Aprile per INPS si opponeva all'ammissibilità della documentazione depositata, fuori udienza e non autorizzata, successivamente al ricorso. Insisteva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto.

All'esito della discussione il G.U.P. rilevava l'irritualità del deposito, non autorizzato, di documentazione contenente dati il cui trattamento si poneva in violazione dei limiti e non in conformità alle Linee Guida dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali del 2.12.2020, dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 56, comma 2, del D.Lgs. 82/05. L'Avv. Genovese, quindi, ne chiedeva lo stralcio, insistendo in ogni caso per l'ammissione della CTU richiesta, a cui si opponeva, in quanto meramente esplorativa, l'Avv. Aprile.

All'esito della discussione il giudizio veniva trattenuto in decisione.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

**1.Preliminarmente**, deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse al ricorso formulata dalla difesa dell'INPS, in assenza della dimostrazione del vantaggio, di natura economica, che la ricorrente dovrebbe trarre nell'ipotesi di accoglimento del ricorso e, quindi, della maggiore misura del trattamento pensionistico in godimento qualora fosse liquidato con il sistema c.d. misto (anziché con quello c.d. del "doppio calcolo", in base al quale, dopo aver confrontato gli importi derivanti dall'applicazione del sistema di calcolo misto e dall'applicazione del sistema di calcolo retributivo, la legge impone che venga posto in pagamento l'importo più basso tra i due). A tale risultato, nella prospettazione della ricorrente, si perverrebbe qualora le fosse riconosciuto il diritto alla rinuncia parziale (10 mesi) del riscatto del periodo di studi universitari, poiché in tale caso ella non avrebbe maturato, al 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni (e quindi non avrebbe trovato applicazione il sistema retributivo).

L'eccezione non è fondata alla luce della produzione documentale di parte ricorrente che, seppur non contestuale al deposito del ricorso, è intervenuta in corso di causa, a contestazione dell'eccezione di controparte e, comunque, entro la prima udienza di trattazione (i cui diritti erano stati dichiarati impregiudicati e salvi nell'ordinanza di rinvio a verbale del 13 aprile 2026).

La difesa della ricorrente ha, infatti, depositato, a firma di un consulente di parte, una simulazione della liquidazione del trattamento pensionistico con

il sistema misto, ponendolo a confronto con quello, effettuato da INPS, con il sistema del doppio calcolo, in applicazione dell'art. 1, comma 707, della legge n 190 del 2014 ed evidenziando che quest'ultimo porta ad una misura del trattamento inferiore.

Tanto è sufficiente a superare l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse al ricorso, senza la necessità di ulteriori accertamenti quali la richiesta CTU.

**2.** Occorre, inoltre, vagliare l'ammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente, avvenuta fuori udienza e non autorizzata.

Va a tal proposito rammentato che il codice di giustizia contabile ha introdotto, nel rito pensionistico, un rigido sistema di preclusioni, con finalità prettamente acceleratorie: da un lato, infatti, il ricorrente, ai sensi dell'art. 152, comma 1, c.g.c., è tenuto (a pena di inammissibilità) ad indicare nel ricorso, tra gli altri, *"d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda; e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione; f) la formulazione delle conclusioni"* mentre il convenuto che, ai sensi dell'art. 156, comma 1, *"deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza"*, nella memoria *"deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare"*.

Il giudizio, infatti, è tendenzialmente destinato a risolversi all'udienza di trattazione, nella quale, ai sensi del successivo art. 164, il giudice monocratico esperisce il tentativo di conciliazione e, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, tranne casi di particolare complessità (ovvero qualora si renda necessario dare corso alle istanze istruttorie delle parti), pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio.

La procedura non contempla, quindi, oltre all'atto introduttivo del giudizio e alla memoria di costituzione, il deposito né di ulteriori scritti difensivi né di ulteriore documentazione, dovendosi il contraddittorio formare nei modi e nei tempi indicati, trovando nella discussione orale il proprio completamento.

Alla luce di tali coordinate, pertanto, e a fronte dell'opposizione formulata dalla parte resistente INPS circa l'ammissibilità delle produzioni, non autorizzate, di memorie e documenti, non possono essere ammesse -e vanno conseguentemente espunte dagli atti di causa- tanto la "memoria difensiva" ed i documenti a questa allegati, depositata in data 1 aprile 2026 (deposito DAED n. 123446), quanto la "memoria di replica" depositata il 9 aprile 2026 (deposito DAED n. 124248) e la "documentazione integrativa" depositata il 28 aprile 2026 (deposito DAED n. 126442), quest'ultima con la sola eccezione della simulazione della liquidazione del trattamento pensionistico di cui al precedente punto n. 1, non oggetto di opposizione da parte resistente e, comunque, finalizzata alla replica ad una eccezione di controparte.

L'inammissibilità dei documenti per le ragioni anzidette consente, unitamente alla espressa rinuncia in punto *de quo* formulata a verbale

d'udienza da parte del difensore, di non esaminare l'ulteriore profilo di inammissibilità di parte di essi (e, precisamente, quelli relativi alle posizioni pensionistiche di soggetti terzi nonché del verbale di udienza di un giudizio non ancora concluso) in quanto depositati ed utilizzati in difformità dalle norme a tutela del trattamento dei dati personali.

**3. Nel merito, il ricorso non è fondato.**

**3.1.**La ricorrente alla data del 31.12.1995 aveva una anzianità contributiva di 18 anni e sette mesi, tenuto conto del riscatto del periodo di studi (dal 1.11.1974 al 31.10.1978); conseguentemente, vantando un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione della ricorrente deve essere calcolata in parte secondo il sistema retributivo e precisamente per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011.

Tuttavia, l'art 1, comma 707, della legge n 190/2014 ha modificato l'originaria formulazione della norma, introducendo un tetto alla misura del trattamento complessivo, prevedendo che *“In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la*

*corresponsione della prestazione stessa”.*

La disposizione, quindi, prevede un “doppio calcolo” del trattamento pensionistico per i lavoratori che, alla data del 31.1.21995 avevano una anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni: dapprima con il sistema misto, retributivo sulle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e contributivo su quelle maturate successivamente e in un secondo momento con il sistema retributivo sull’intera anzianità contributiva maturata alla data di decorrenza pensionistica, venendo liquidato il trattamento effettivamente erogato sulla base del valore più basso tra i due in tal modo ottenuti.

Nel caso in esame, l’applicazione del sistema del c.d. doppio calcolo ha determinato una misura della pensione inferiore a quella che sarebbe risultata nel caso in cui la ricorrente avesse avuto, al 31.12.1995, una anzianità contributiva inferiore a 18 anni (e, quindi, con applicazione del sistema retributivo per le sole anzianità maturate al 31.12.1995 e di quello contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1.1.1996, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995).

La ricorrente chiede che venga accertato il proprio diritto, negato da INPS, alla rinuncia parziale (di 10 mesi) del riscatto del periodo di studi, circostanza che avrebbe consentito di ridurre l’anzianità contributiva al 31.12.1995 al di sotto dei 18 anni e, conseguentemente, di ottenere una liquidazione del trattamento pensionistico in base al diverso sistema misto previsto dalla legge n. 335/1995 (art. 1, comma 12).

**3.2.**Ritiene parte ricorrente che quello al riscatto sia un diritto disponibile, e pertanto rinunciabile, anche parzialmente, con il solo limite temporale

dell'attribuzione del trattamento di pensione nella liquidazione del quale sia stato tenuto conto del periodo riscattato. *Nulla quaestio* in ordine alla irripetibilità, in caso di rinuncia, degli oneri pagati (come chiarito anche circolari INPDAP richiamate dalla difesa nei propri atti), ma ciò non preclude, secondo la difesa, la possibilità di scegliere di non avvalersi, in tutto o in parte, dei periodi riscattati, poiché diversamente verrebbe frustrata la *ratio* stessa dell'istituto previsto dall'art. 13 del D.P.R.1092/1973, finalizzato, nell'interesse del dipendente, ad incrementare il coacervo dei servizi utili nell'ottica di una legittima aspettativa di conseguire un migliore trattamento pensionistico.

Osserva il Giudicante che, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, la finalità a cui è preposto l'istituto è quella di valorizzare a fini previdenziali la durata del corso legale di studi universitari (e/o di specializzazione *post diploma*) trasformandoli in periodi coperti da contribuzione, utili, cioè, alla maturazione del diritto: *"l'istituto del riscatto per i dipendenti statali, quale si configura nella norma censurata, rappresenta l'epilogo di un lungo processo normativo (risalente all'art. 67 del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70 e articolato in varie fasi, l'ultima delle quali è rappresentata dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46), preordinato a garantire alla preparazione professionale ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter immettere nella pubblica amministrazione, segnatamente nelle carriere direttive, personale idoneo per preparazione e cultura. Siffatte finalità concorrono a costituire la ratio dell'art. 13 censurato, ratio che è stata ampiamente evidenziata da questa Corte che ne ha sottolineato la profonda armonia con l'art. 97 della Costituzione."*

(C.Cost. n. 112/1996).

In plurime occasioni la Corte costituzionale ha, infatti, sottolineato che *“l'incentivazione all'accesso di personale qualificato nella pubblica amministrazione, si traduce, nella giurisprudenza di questa Corte, nel riconoscimento alla preparazione professionale, acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultimo, di ogni miglior considerazione ai fini di quiescenza (sentenze n. 426 del 1990 e n. 280 del 1991)”* (ibidem, ma cfr. anche sent. n. 52/2000), *“e questo non solo per incentivare l'accesso nella pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego (sentenza n. 112 del 1996)”* (Corte cost. n. 113/2001).

In applicazione di tali principi la medesima giurisprudenza costituzionale negli anni ha progressivamente esteso la facoltà di riscatto a corsi di studio e/o specializzazione post diploma o di livello universitario, seppur diversi dalla laurea, quando il relativo titolo era richiesto *“quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio, nel pubblico impiego alle corrispondenti mansioni”* (C.Cost. n. 133/1991; n. 52/2000), di volta in volta dichiarando l'illegittimità costituzionale (delle singole disposizioni ordinamentali che non prevedevano il riscatto a fini pensionistici del periodo di studi) in relazione agli artt. 3 e 97 Cost..

E', infatti, *“interesse del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione)”* (C.Cost. n. 52/2000) incentivare l'ingresso nella pubblica amministrazione di personale qualificato, attraverso un istituto

compensativo del ritardo, a causa della durata del corso di studi, nell'ingresso del mondo del lavoro, colmando il corrispondente periodo ai fini dell'anzianità contributiva (*"L'istituto, come rammenta la pronuncia di questa Corte, ord. n. 16828/2019, ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva"*: Cass. Civ. Sez. Lav. n. 23911/2025). e, quindi, ai fini del diritto a pensione (*l'an*), assumendo rilievo del tutto secondario ed accessorio rispetto alla *ratio* dell'istituto ogni -peraltro, meramente eventuale e non necessariamente consequenziale- effetto sulla misura del relativo trattamento economico (il quantum).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa della ricorrente, quindi, il riscatto è finalizzato a far confluire nella posizione assicurativa del riscattante contributi previdenziali aggiuntivi, in modo da incrementare l'anzianità contributiva utile a fini pensionistici solo ai fini dell'*an* del diritto alla pensione, ma non anche ai fini del *quantum* del trattamento, come peraltro ricordato dalla stessa Corte costituzionale: *"la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'effetto del riscatto è soltanto quello di incrementare l'anzianità contributiva (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 agosto 1999, n. 8750 e 11 novembre 2002, n. 15814), sicché l'opzione si atteggia come una sorta di negozio aleatorio che può non sortire i positivi effetti sperati (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 maggio 1998, n. 4945)"* (C. Cost. n. 112/2024).

**3.3.** nessun affidamento, quindi, in merito al risultato economico

conseguibile anche perché nato nel periodo retributivo, quindi non incideva sulla base di calcolo, ma unicamente sulla percentuale di valorizzazione (che comunque era pari al max al 80%).

Sent. 112/2024 C. Cost.

**3.4.** Alla luce delle coordinate sopraesposte non sembra potersi dubitare del fatto che la disciplina dell'istituto configura il riscatto come un diritto potestativo, esercitabile una sola volta, che si perfeziona con il pagamento del relativo onere (in questo senso, in giurisprudenza si è anche parlato di "fattispecie a formazione progressiva") e il cui esercizio ha, come unico effetto diretto, l'accrescimento dell'anzianità contributiva (in questo senso in giurisprudenza, per evidenziare che ulteriori effetti indiretti sperati sono meramente accidentali si è parlato, non del tutto propriamente, di "una sorta di negozio aleatorio").

Non vi è dubbio che si tratti di un diritto disponibile, nel senso che spetta al lavoratore decidere di avvalersi della facoltà di riscatto del corso di studi: tuttavia, allorché il diritto sia stato esercitato e si sia perfezionato, con il conseguente, immediato, incremento dell'anzianità contributiva, il diritto si estingue, essendosi consumato il relativo potere giuridico e prodotto l'effetto tipico (appunto, l'incremento dell'anzianità contributiva).

Ma un diritto estinto non è, per definizione, rinunciabile (cfr. anche, per un caso analogo, Sez. Lombardia, n. 63/2026: *"questa situazione giuridica, una volta esercitato e perfezionato il riscatto e incrementato conseguentemente il montante contributivo (in misura corrispondente alla c.d. riserva matematica funzionale alla futura della prestazione), viene meno, dal momento che le prestazioni previdenziali non sono fornite quale semplice*

*rivalutazione di un risparmio gestito, bensì sulla base di un sistema a ripartizione per cui tutti i contributi incassati, integrati dai trasferimenti statali a carico della fiscalità generale, vengono destinati al pagamento della spesa previdenziale corrente”).*

Non a caso, la giurisprudenza anche contabile, concorde, riconosce la possibilità di rinuncia al riscatto fino al momento in cui non sia stato pagato integralmente l'onere e, cioè, fino a quando non si sia perfezionato il diritto e, solo in tal caso, la possibilità di riproporre la domanda di riscatto successivamente.

**3.5.** Resta da vagliare se, diversamente qualificando la “rinuncia” (così, peraltro, inquadrata la fattispecie nel ricorso) in “richiesta di non valutazione a fini pensionistici” del periodo di studi (così, letteralmente, nella nota 10/12/2024 inviata ad INPS dalla ricorrente per il tramite del patronato INAS) e, quindi, come richiesta di neutralizzazione (parziale) dei contributi riscattati, la domanda possa trovare favorevole valutazione.

Vengono in rilievo, a tal proposito, due distinti ordini di considerazioni.

In primo luogo, infatti, è pacifico che la finalità della domanda azionata dalla ricorrente è quella di sottrarsi, fuoriuscendone, all'applicazione di un determinato sistema di calcolo del trattamento pensionistico in quanto *“rivelatosi (contrariamente alle aspettative) meno conveniente e al quale aveva avuto accesso esercitando, liberamente, la facoltà di riscattare un periodo non coperto da contribuzione obbligatoria”* (C. Cost. n. 112/2024).

Ma, come anche recentemente evidenziato dalla Corte costituzionale, *“ciò si risolve in una sostanziale pretesa di scelta del sistema di computo del trattamento pensionistico in base a una valutazione ex post, ossia*

*effettuata nel momento del pensionamento, che si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto che deve pur sempre presidiare il sistema previdenziale, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 82 del 2017” (ibidem).*

Va, inoltre, considerato che è ormai prevalente l’opinione per cui i contributi previdenziali (ivi compresi, quindi, quelli di riscatto) siano tributi imposti dalla legge a favore di un ente pubblico strumentale e per la realizzazione di un pubblico interesse: rientrano, quindi, tra le “imposte”, ossia prestazioni pecuniarie che un ente pubblico ha diritto di esigere allo scopo di reperire i mezzi necessari allo svolgimento della sua attività.

Più in generale, la Corte costituzionale ha affermato che gli obblighi tributari e gli obblighi previdenziali rientrano nell’ampia categoria delle obbligazioni pubbliche (C.Cost. n. 139/2014): non c’è alcun nesso di corrispettività sinallagmatica tra contributi e prestazioni (benchè se ne debba riconoscere la proporzionalità), in quanto i primi sono finalizzati a dotare gli enti previdenziali dei mezzi necessari per corrispondere in maniera indifferenziata le prestazioni in favore degli aventi diritto (si rammenti che le Sezioni Unite della Cassazione Corte hanno individuato il fondamento della previdenza sociale nel principio di solidarietà: sent. n. 10232/2003).

Nei regimi previdenziali obbligatori, quindi, il tratto fondamentale dell’obbligazione contributiva (che è un’obbligazione complessa e trilaterale) è la sua inderogabilità e, quindi, indisponibilità.

In applicazione di detti principi (e fatti salvi i casi, tassativamente previsti dalla legge, di rinuncia all’accredito di contributi futuri e di neutralizzazione,

ipotesi comunque qui non ricorrenti), infatti, l'obbligazione contributiva, sorgendo direttamente dalla legge ed essendo destinata a soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente tutelato (qual è la realizzazione della tutela previdenziale obbligatoria delle categorie di lavoratori assicurate) è sottratta ad ogni possibilità di intervento da parte dei privati.

Una volta che si sia realizzato, pertanto, il rapporto contributivo attraverso il pagamento dei relativi contributi, non è più possibile intervenire sul rapporto previdenziale, stante l'automaticità della prestazione: non è, quindi, possibile, come invece richiesto dalla ricorrente ad INPS con la nota 10.12.2024, escludere gli effetti della contribuzione (seppur volontaria) attraverso la "non valutazione" di taluni periodi contributivi.

**4.** La questione di legittimità costituzionale, adombrata dalla difesa della ricorrente, è priva di rilevanza, avendo ad oggetto l'art. 1, comma 707, della legge 190/2014 di cui, tuttavia, non è richiesta l'applicazione nel presente giudizio, che verte sulla rinunciabilità parziale del riscatto del periodo di studi universitari e, quindi, sull'art. 13 del D.P.R. 1092/1973.

Ma anche a voler considerare la questione come estesa a tale ultima disposizione -invocata dalla ricorrente unicamente in funzione integrativa dei parametri di costituzionalità-, dovrebbe rilevarsene la manifesta infondatezza, trattandosi, peraltro, di questione già affrontata e decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 112/2024.

**5.** In conclusione, il ricorso deve essere respinto. La complessità e novità della questione sorreggono la decisione di integrale compensazione delle spese.

**PER QUESTI MOTIVI**

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **32642** del Registro di Segreteria promosso da **P.A.** contro **INPS ed altri** Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 11 maggio 2026.

**IL G.U.P.**

**Cons. Daniela Alberghini**

(firmato digitalmente)

**Depositato in Segreteria il 20/08/2026**

**Il Funzionario Preposto**

(firmato digitalmente)

Stefano Mizgur